

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
49	22-03-2022	Impegno e contestuale liquidazione di spesa in favore dell'Avv. Alessandra Barone Muzj di Fontecchio, C.F. BRNLSN75H63D969U, quale atto di precetto notificato in data 28.02.2022, della sentenza 1509/21 e pubblicata il 12.10.2021, RG n. 1366/2018, Repert. n. 1518/2021 del 12.10.2021, resa dalla Corte di Appello di L'Aquila, Comune di Popoli / Barone.

n° **196** del registro
generale

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 37 del 31.12.2021, adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 07.04.2021, esecutiva nei modi e forme di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 07.04.2021, esecutiva nei modi e forme di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 19.05.2021, esecutiva nei modi e forme di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, si lavora nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio;

Premesso che per le sentenze n. 960/2004, e n. 246/2005, notificate in forma esecutiva il primo dicembre 2006 e n. 147/2009, notificata in forma esecutiva il 18 gennaio 2010, il Comune di

Popoli è stato condannato al pagamento degli oneri espropriativi a favore del Germani Ugo e Raffaella Barone, e che pertanto si è proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottando le delibere di consiglio comunale n. 53, del 2 agosto 2007, per € 384.727,19, e n. 62, del 10 novembre 2010, per € 492.201,41, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000;

Rilevato che a seguito dell'avvenuto riconoscimento si è provveduto alla liquidazione di quanto deliberato mediante l'assunzione della determinazione n. 39, del 20 febbraio 2009, per le sentenze n. 960/2004 e n. 246/2005; n.43 del 29 febbraio 2012 per la sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria, per € 471.301,52 e n. 39 del 17 febbraio 2012 per rimborso spese legali € 20.899,89 per la sentenza n. 147/2009;

Considerato che inopinatamente, in data 13 marzo 2014 sono stati notificati due atti di precetto recanti gli importi di € 63.528,92 per la sentenza n. 960/04 ed € 38.895,91 per la n. 147/2009, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, con i quali i Barone avanzano richiesta per ulteriori maggiori somme pretensivamente ritenute loro spettanti;

Riscontrato che avverso a tale infondata pretesa l'Ente, con deliberazione della giunta comunale n. 71, adottata nella seduta del 25 marzo 2014, al fine di far valere le ragioni della tutela del pubblico interesse ha proposto formale opposizione conferendo incarico professionale a proprio legale di fiducia ritenendo logiche ragioni di contestazione atteso che:

- in merito alla sentenza n. 960/2004 si osserva che la stessa, in merito alle modalità di calcolo della maggiorazione del 4% annuo, testualmente dispone che: " Le somme di £. 219.043.430 e di £. 11.377.005 dovranno essere equitativamente maggiorate nella misura percentuale annua del 4%, calcolata non sulla somma definitivamente rivalutata bensì sui singoli incrementi annuali conseguiti dal capitale per effetto dell'applicazione degli indici ISTAT di rivalutazione". Nel precetto datato primo marzo 2014 tale maggiorazione è stata erroneamente calcolata sull'intero risarcimento, € 113.126,51 ed € 5.875,73, capo A) e C), anziché sugli incrementi annuali della rivalutazione e quindi con decorrenze differenziate. Tale erroneo conteggio produce un importo di gran lunga maggiore rispetto a quello dovuto e corrisposto.
- per la sentenza n. 147/2009, si osserva che è stato liquidato l'importo indicato nell'atto di precetto notificato il 2 novembre 2010 dal procuratore in giudizio dei signori Barone, mentre si rileva che l'atto, oggi in contestazione, reca, quale capitale, la somma di € 89.763,65 omettendo la corresponsione dell'acconto di £. 6.480,000, (€ 3.346,64), corrisposto dal Comune in data 8 settembre 1980. Detrazione correttamente trascritta dal legale di controparte nell'atto introduttivo del giudizio il quale, correttamente, scrive: "...giusta mandato di pagamento dell'8.9.1980 n. 1324 veniva eseguito il pagamento della somma di £. 6.480,000 in acconto sull'indennità di espropriazione" e concretamente indica nell'atto precettivo del novembre 2010: "A) somma capitale (detratto l'acconto) € 86.417,01";

Considerato che, successivamente alla notificazione degli atti di precetto, in data 13 giugno 2014 sono stati notificati due atti di pignoramento presso terzi, precisamente nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Filiale di Popoli; So.g.e.t. SpA e Poste Italiane, sino alla concorrenza di € 95.305,80 per la sentenza 960/2004 ed € 59.000,00 per la sentenza n. 147/2009. Atti prontamente impugnati da parte dell'Ente;

Preso atto che il Giudice adito, dopo aver rigettato la richiesta di pignoramento attivata nei confronti della So.g.e.t. S.p.A con provvedimenti n. 1271/2014 e n. 1272/2014, inaspettatamente, con provvedimento del 14 luglio 2015 ha accolto l'avversa richiesta di assegnazione delle somme depositate presso Poste Italiane per un importo di € 112.011,24 e ciò nonostante la norma vieti le

procedure di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000;

Anche avverso siffatta decisione, non rispondente ai principi dettati in ordine alla impignorabilità delle somme sottoposte a esecuzione, è stato proposto ricorso ex art. 617 c.p.c.;

Letta la comunicazione del 28.09.2018, con la quale il legale incaricato informa che con sentenza 1292/2018, notificata allo stesso, il GOT del Tribunale di Pescara, sovvertendo quando le decisioni prese dal Giudice Ordinario ha dichiarato la improcedibilità dell'opposizione;

Ritenuto essere la sentenza palesemente illegittima e, soprattutto, spropositata nella condanna alle spese. Il merito della vicenda è stato irragionevolmente aggirato con una chiara violazione di legge per cui è necessario proporre appello;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 189 del 01 ottobre 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Anna Lisa Trulli e Fabio Papa, del foro di latina, per tutelare l'Ente all'impugnazione della detta sentenza al fine di ottenere una revisione della pronuncia nel senso di riconoscere il pieno diritto del Comune di Popoli, anche nell'intesa che la CTU nominata dal magistrato ordinario è del tutto favorevole all'Ente;

Considerato che con sentenza n. 1509/21 resa in data 12.10.2021 la Corte di Appello di L'Aquila rigettava l'appello interposto dal Comune di Popoli in quanto infondato, confermando su ogni sua parte la sentenza gravata resa dal Tribunale di Pescara n. 1292/2018, e condannava il Comune di Popoli al pagamento delle spese di giudizio;

Preso atto che la sentenza n. 1509/21 resa dalla Corte di Appello di L'Aquila, munita di formula esecutiva in data 13.10.2021, è stata notificata al Comune di Popoli a mezzo Pec in data 13.10.2021;

Visto l'atto di precetto notificato in data 28.02.2022, della sentenza 1509/21 e pubblicata il 12.10.2021, RG n. 1366/2018, Repert. n. 1518/2021 del 12.10.2021, resa dalla Corte di Appello di L'Aquila, mediante il quale lo Studio Legale Barone Muzj di Fontecchio chiede il pagamento di € 8.367,35;

Ritenuto pertanto, di procedere all'impegno contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per € 8.367,35 per precetto della sentenza 1509/21, sul cap. 67/1 Bilancio 2022, gestione competenza;

Ritenuto altresì, di procedere alla liquidazione a saldo della sentenza di cui in oggetto, in favore dell'Avv. Alessandra Barone Muzj di Fontecchio, nata a Genova (GE) il 23.06.1975, codice fiscale BRNLSN75H63D969U, residente in Via dei Fulgidi n. 1, Livorno (LI) cap. 57123, per un importo complessivo pari ad € 8.367,35;

Preso atto che:

- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lvo n. 267 del 2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Popoli è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Ritenuta la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

DETERMINA

- per i motivi espressi in premessa che si ritengono integralmente richiamati nel seguente dispositivo;
- di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto sopra esposto, in favore dell'Avv. Alessandra Barone Muzj di Fontecchio, nata a Genova (GE) il 23.06.1975, codice fiscale BRNLSN75H63D969U, residente in Via dei Fulgidi n. 1, Livorno (LI) cap. 57123, l'importo pari ad € 8.367,35, somma comprensiva di spese legali grado d'appello, trasferte e rimborso spese generali, Cap ed Iva al 22%, per l'atto di precetto notificato in data 28.02.2022, della sentenza 1509/21 e pubblicata il 12.10.2021, RG n. 1366/2018, Repert. n. 1518/2021 del 12.10.2021, resa dalla Corte di Appello di L'Aquila;
- di imputare la spesa proveniente dal presente atto pari ad € 8.367,35 sul cap. 67/1 Bilancio 2022, gestione competenza;
- di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario su Codice Iban IT 66 U 03032 13901 010000000023;
- di disporre, in considerazione dei riflessi finanziari derivanti, che il presente provvedimento sia sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e che dalla relativa data di sottoscrizione il presente provvedimento diviene esecutivo;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione nonché per la pubblicazione all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000;
- di dare atto di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.comune.popoli.pe.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del D.Lvo 9 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971.

Popoli, li 21-03-2022

**Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Paolo Villa**

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paolo Villa

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Manna Daniela

22-03-2022

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **28-03-2022**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **28-03-2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enzo Di Giacomandrea

N° **377**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile dei servizi della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **28-03-2022**, al **12-04-2022**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Enzo Di Giacomandrea